

**Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAIinsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza**

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"SARAIinsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza"**

Indice

- Titolo I – Denominazione e natura giuridica
- Titolo II – Finalità e beneficiari dei servizi
- Titolo III - Modalità di implementazione delle attività
- Titolo IV - Adesione all'Associazione, ammissione, diritti e doveri degli associati
- Titolo V - Organi associativi
- Titolo VI – L' Assemblea
- Titolo VII – Il Comitato Direttivo
- Titolo VIII - Il Presidente e il Vicepresidente
- Titolo IX - Libri sociali
- Titolo X - Organo di controllo
- Titolo XI - Incompatibilità e conflitti di interesse
- Titolo XII - Associati Fondatori e Comitato di Indirizzo
- Titolo XIII - Quote associative
- Titolo XIV - Contributi per i servizi erogati
- Titolo XV - Volontari, associati, collaboratori e compensi
- Titolo XVI - Erogazione dei servizi tramite convenzioni e criteri di costo
- Titolo XVII - Risorse economiche dell'Associazione
- Titolo XVIII - Tipologie di servizi e limiti delle attività dell'Associazione
- Titolo XIX - Assicurazione dei volontari, dei collaboratori e dei soggetti convenzionati
- Titolo XX - Bilanci
- Titolo XXI - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Titolo XXII - Rinvii normativi e gestione delle controversie

Titolo I – Denominazione e natura giuridica

Art. 1 Denominazione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata «SARAIinsieme APS - Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza» (nel seguito "Associazione"),
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e s.m.i. (nel seguito "Codice del Terzo Settore") nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione opera nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore ed è soggetta al relativo regime giuridico e fiscale previsto per le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al RUNTS.
5. L'Associazione intende acquisire la personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 117/2017. A seguito dell'acquisizione della personalità giuridica, l'Associazione sarà dotata di autonomia patrimoniale perfetta e risponderà delle obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio.



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARInsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

Art. 2 Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 -bis Patrimonio e responsabilità patrimoniale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai contributi degli associati, da erogazioni liberali, da eventuali avanzi di gestione e da ogni altra entrata conforme alla normativa vigente.
2. Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, il fondo di dotazione iniziale non potrà essere inferiore a euro 15.000 (quindicimila), ovvero all'importo eventualmente previsto dalla normativa vigente, interamente disponibile, libero da vincoli e non destinato alla copertura di passività, e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria.
4. L'Associazione assicura che il patrimonio sia adeguato e sufficiente al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto della normativa vigente.
5. Per le obbligazioni assunte prima dell'acquisizione della personalità giuridica rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
6. A seguito dell'acquisizione della personalità giuridica, per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente l'Associazione con il proprio patrimonio.

Art. 3 Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Alfredo Catalani 39.
2. La sede può essere trasferita nello stesso Comune con semplice delibera del Comitato Direttivo.
3. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia e all'estero senza preclusioni. Potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni presso enti, istituzioni, associazioni o altre realtà del Terzo Settore. Potrà inoltre istituire, su delibera del Comitato Direttivo, uffici e sedi operative in altri luoghi.

Titolo II – Finalità e beneficiari dei servizi

Art. 4 Principi e finalità istituzionali

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, è apartitica e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previste all'art. 5 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere:
lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAINSIEME APS - Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività di interesse generale anche mediante forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli artt. 55 e seguenti del Codice del Terzo Settore;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività sono svolte secondo le modalità e nei limiti specificati nel successivo Articolo 5, relativo allo scopo primario e alle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 5 Scopo primario

1. Lo scopo primario dell'Associazione consiste in:

- a) progettazione, organizzazione ed erogazione di iniziative e servizi sociosanitari, socioassistenziali e di supporto, anche facendo uso di dispositivi e strumenti digitali, rivolti a persone anziane e/o fragili e/o in difficoltà, svolti in complementarità e sinergia con quelli erogati dalle istituzioni e dai servizi pubblici competenti;
- b) attività di informazione, educazione e formazione, anche mediante l'organizzazione di corsi, seminari, convegni e laboratori rivolti ai volontari, agli operatori e alla cittadinanza, finalizzate a sviluppare competenze adeguate allo svolgimento dei servizi e a promuovere una cultura dell'assistenza, della cura e della prossimità;
- c) attività di studio e ricerca, sperimentazione e innovazione sociale -anche in collaborazione con istituzioni, enti del Terzo Settore, università e strutture sanitarie- relative allo sviluppo, all'adozione e al supporto di modelli organizzativi e tecnologici innovativi, inclusi modelli di telemedicina e telesalute; resta in ogni caso esclusa l'erogazione di prestazioni sanitarie, operando l'Associazione esclusivamente in funzioni di supporto, facilitazione e telemonitoraggio non sanitario;
- d) promozione di modelli di assistenza di prossimità, con particolare riferimento ai contesti abitativi e di comunità (la casa, il condominio, gli edifici e il quartiere), finalizzati alla prevenzione, al supporto leggero e al miglioramento della qualità della vita, della sicurezza, dell'autonomia e del benessere delle persone, nonché attività di supporto, accompagnamento, formazione e diffusione di tali modelli a favore di altri enti interessati a replicarli o adattarli nei rispettivi territori, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- e) attività editoriali e di comunicazione, a mezzo stampa e strumenti digitali, su temi di rilevanza per gli ambiti di attività dell'Associazione;



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAlnsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

- f) attività di orientamento ai servizi pubblici, assistenza digitale e supporto nell'accesso alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali ed amministrative;
- g) attività culturali, ricreative, aggregative e intergenerazionali finalizzate al benessere delle persone e al rafforzamento della comunità locale;
- h) partecipazione a programmi, progetti, co-programmazioni e co-progettazioni ai sensi degli artt. 55 e seguenti del Codice del Terzo Settore, in collaborazione con enti pubblici e altri enti del Terzo Settore;
- i) eventuale gestione, in autonomia o in partenariato, di spazi, sportelli, servizi di comunità o centri di prossimità finalizzati all'attuazione delle finalità istituzionali;
- l) iniziative di sostegno, formazione e accompagnamento per caregiver familiari e assistenti domiciliari, finalizzate al miglioramento delle competenze e alla riduzione del carico assistenziale;
- m) progetti di alfabetizzazione digitale, accompagnamento all'uso di strumenti tecnologici e supporto all'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari digitali;
- n) realizzazione di studi, analisi di bisogno, osservatori territoriali e valutazioni di impatto sociale sulle condizioni di fragilità, prossimità e domiciliarità.

Art. 6 Attività diverse

- 1. L'Associazione non esercita attività commerciali come oggetto principale.
- 2. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Queste attività sono individuate con delibera del Comitato Direttivo e comprendono -a titolo esemplificativo e non esaustivo-:
 - a) attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, inclusa la collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
 - b) attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con la cittadinanza.

Art. 7 Collaborazioni e co-progettazione

- 1. L'Associazione può collaborare, anche nell'ambito di attività di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli artt. 55 e seguenti del Codice del Terzo Settore, con altre associazioni, federazioni, enti del Terzo Settore ed enti pubblici o privati, nazionali e internazionali, in coerenza con la natura e le finalità del presente Statuto.

Art. 8 Non lucratività e divieto di distribuzione

- 1. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 Beneficiari dei servizi



**Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAIinsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza**

1. I servizi e le attività dell'Associazione sono rivolti agli associati, ai loro familiari e a terzi, senza discriminazioni e nel rispetto dei principi di inclusione e solidarietà previsti dal Codice del Terzo Settore.

Titolo III - Modalità di implementazione delle attività

Art. 10 Erogazione diretta delle attività

1. L'Associazione realizza le proprie iniziative ed eroga i servizi tramite associati, volontari, collaboratori e personale retribuito, ivi compresi lavoratori subordinati, nonché professionisti o lavoratori autonomi incaricati in base alle esigenze operative.

Art. 11 Collaborazioni e convenzioni

1. Le attività possono essere svolte anche indirettamente, mediante convenzioni, accordi e forme di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e altre organizzazioni del Terzo Settore.

Art. 12 Avvalimento di professionisti e soggetti operanti sul mercato

1. L'Associazione può avvalersi della collaborazione di professionisti e soggetti operanti sul mercato, quando ciò risulti necessario o utile per il buon svolgimento delle attività, purché le condizioni siano coerenti con la natura solidaristica dell'Associazione e non ne compromettano l'autonomia o la finalità sociale.

Titolo IV - Adesione all'Associazione, ammissione, diritti e doveri degli associati

Art. 13 Numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito per legge. In caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno,

Art. 14 Categorie di associati

1. L'Associazione prevede una unica categoria di associati.
2. Possono essere associati:
 - le persone fisiche;
 - gli enti non profit che condividono i principi dell'Associazione e partecipano attivamente alla sua vita e alle sue iniziative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni, fondazioni, parrocchie ed enti del Terzo Settore
3. Tutti gli associati:
 - partecipano all'Assemblea ed hanno diritto di voto;
 - possono proporre attività e modifiche statutarie;
 - possono essere eletti negli organi sociali;
 - hanno diritto di esaminare i libri sociali;
 - partecipano alla vita dell'Associazione;
 - possono collaborare come volontari alle attività dell'Associazione;
 - se persone fisiche, possono usufruire dei servizi erogati dall'Associazione;
 - se enti non-profit, esercitano il voto tramite un rappresentante formalmente delegato dal legale rappresentante dell'ente.



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAIsieme APS - Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

Art. 15 Ammissione degli associati

1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare richiesta scritta al Comitato Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di accettarne lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
2. Associazioni, enti e persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo, che può richiedere all'aspirante associato ogni documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda.
4. L'ammissione non può in alcun caso avvenire sulla base di criteri discriminatori ed è ispirata ai principi di uguaglianza, democraticità e non discriminazione. Non sono in ogni caso ammissibili associazioni, enti o soggetti che perseguano, anche indirettamente, finalità o pratiche discriminatorie, violente o contrarie ai principi costituzionali, ai diritti umani e ai valori fondamentali dell'ordinamento democratico.
5. Il rigetto deve essere motivato. Il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva.

Art. 16 Iscrizione nel libro degli associati

1. Il richiedente acquisisce la qualifica di associato al momento dell'accettazione della domanda da parte del Comitato Direttivo e viene iscritto nel libro degli associati.

Art. 17 Stabilità del rapporto associativo

1. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso e i casi di esclusione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 18 Associati temporanei

1. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

Art. 19 Diritti degli associati

1. Tutti gli associati:
 - a) partecipano all'Assemblea ed hanno diritto di voto;
 - b) possono proporre attività e modifiche statutarie;
 - c) possono essere eletti negli organi sociali;
 - d) hanno diritto di esaminare i libri sociali;
 - e) partecipano alla vita dell'Associazione;
 - f) possono collaborare come volontari alle attività dell'Associazione;
 - g) se persone fisiche, possono usufruire dei servizi erogati dall'Associazione;
 - h) se enti non-profit, esercitano il voto tramite un rappresentante formalmente delegato dal legale rappresentante dell'ente.

Art. 20 Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:
 - a) rispettare Statuto, regolamenti e deliberazioni;
 - b) mantenere un comportamento coerente con gli scopi dell'Associazione;
 - c) pagare la quota associativa annuale;
 - d) contribuire, se possibile, alle attività associative.



**Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAIinsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza**

Art. 21 Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
 - a) recesso volontario;
 - b) mancato pagamento della quota associativa: trascorsi sessanta giorni dalla scadenza senza pagamento, l'associato è sospeso da ogni diritto associativo; decorso il termine di novanta giorni, senza regolarizzazione, l'associato decade automaticamente dalla qualifica;
 - c) estinzione della associazione, ente o persona giuridica associata;
 - d) decesso della persona fisica associata.
 - e) esclusione per gravi motivi, tra cui:
 - comportamenti contrari ai principi e alle finalità dell'Associazione;
 - violazioni dello Statuto o dei Regolamenti interni;
 - condotte che arrechino o possano arrecare danno morale o materiale all'Associazione, ai suoi associati o ai suoi beneficiari;
 - utilizzo improprio della qualifica di associato o del nome o del logo dell'Associazione;
 - ostacolo reiterato o grave al regolare svolgimento delle attività associative.
2. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo e comunicata all'interessato in forma scritta, con mezzi idonei, anche mediante posta elettronica. È ammesso ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva.

Art. 22 Intramissibilità della quota e personalità della qualifica di associato

1. La quota associativa è intramissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
2. La qualifica di associato è personale e non trasferibile, salvo la sostituzione del rappresentante per gli associati non persone fisiche.

Titolo V - Organi associativi

Art. 23 Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente
 - e) l'Organo di controllo, se istituito.

Art. 24 Gratuità delle cariche associative e incarichi retribuibili

1. Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso per l'attività istituzionale di governo dell'Associazione, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Resta fermo che i componenti degli organi associativi possono ricevere compensi per lo svolgimento di specifiche attività professionali, tecniche o operative rese in favore dell'Associazione, diverse e ulteriori rispetto ai compiti connessi alla carica ricoperta, purché:
 - a) siano regolarmente autorizzate dal Comitato Direttivo;

Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAlsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

- b) risultino da adeguato contratto o incarico professionale;
 - c) siano svolte nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Gli eventuali membri dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile possono percepire il compenso previsto dalla legge.

Titolo VI – L'Assemblea

Art. 25 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 26 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) approva il bilancio di esercizio e i documenti programmatici;
 - b) elegge i membri del Comitato Direttivo e, se istituito, dell'Organo di Controllo;
 - c) delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - d) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
 - e) decide sui ricorsi relativi alla ammissione o esclusione degli associati;
 - f) indirizza l'attività generale dell'Associazione;
 - g) esercita ogni ulteriore competenza ad essa attribuita dallo Statuto.

Art. 27 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, la convocazione è effettuata dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea è inoltre convocata:
 - a) almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio;
 - b) quando lo richiedano almeno un terzo degli associati;
 - c) quando sia deliberato dal Comitato Direttivo.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (anche tramite e-mail, PEC o WhatsApp) inviata almeno dieci giorni di calendario prima della data fissata, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.
4. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta presentata da almeno un terzo degli associati o da una delibera del Comitato Direttivo, la convocazione può essere effettuata dal Vicepresidente.
In mancanza:
 - a) se la richiesta proviene da almeno un terzo degli associati, l'Assemblea può essere convocata direttamente e congiuntamente dagli associati richiedenti;
 - b) se la richiesta proviene da delibera del Comitato Direttivo, la convocazione può essere effettuata da uno dei componenti del Comitato Direttivo, incaricato con la medesima delibera.

Art. 28 Modalità di svolgimento dell'Assemblea



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAIinsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

1. L'Assemblea può riunirsi in presenza, oppure in videoconferenza o tramite strumenti telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione attiva e l'esercizio del diritto di voto.
2. Le riunioni telematiche hanno piena validità e producono gli stessi effetti delle riunioni in presenza.

Art. 29 Presidenza dell'Assemblea e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina al proprio interno un presidente della riunione.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolare costituzione dell'adunanza, dirige la discussione, regola il dibattito, e proclama l'esito delle votazioni.
3. Il Presidente dell'Assemblea designa un segretario, scelto tra gli associati presenti, che redige il verbale della riunione.
4. Nei casi in cui la legge lo richieda espressamente, può essere necessario l'intervento di un Notaio per la verbalizzazione di specifiche deliberazioni statutarie.

Art. 30 Votazioni

1. I voti sono espressi normalmente in forma palese; sono però effettuate a scrutinio segreto le votazioni che riguardano persone (ammissioni, esclusioni, nomine alle cariche associative) o quando lo richieda almeno un terzo dei presenti.

Art. 31 Delega di voto

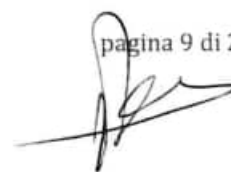
1. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche conferita tramite e-mail o altro mezzo telematico che consenta l'identificazione del delegante.
2. Nessun associato può rappresentare più di tre deleghe, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea per casi particolari.
3. Il delegato esercita il diritto di voto del delegante per tutti i punti all'Ordine del Giorno, salvo diversa indicazione espressa nella delega.
4. Le deleghe devono essere comunicate al Presidente prima dell'inizio dell'Assemblea.

Art. 32 Verbalizzazione

1. Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
2. Il verbale è conservato nel libro dei verbali dell'Assemblea, in formato digitale, ed è messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta.

Art. 33 Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo quanto previsto per modifiche statutarie e scioglimento. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.



Art. 34 Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto richiedono la presenza dell'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 33 ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze diverse.

Art. 35 Scioglimento dell'Associazione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione richiede, in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Titolo VII – Il Comitato Direttivo

Art. 36 Comitato Direttivo

1. L'Associazione è guidata da un Comitato Direttivo composto da quattro a sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati.
2. I membri presentano un curriculum di studi e/o esperienze tale da garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.
3. Il Comitato Direttivo resta in carica per tre anni ed i membri sono rieleggibili. Il mandato è prorogato fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso alla data di scadenza del triennio.

Art. 37 Elezione delle cariche interne

1. Il Comitato Direttivo nomina al suo interno: a) il Presidente, b) il Vicepresidente,
2. Il Comitato Direttivo può inoltre conferire incarichi operativi e gestionali a membri del Direttivo o, se necessario, ad altri associati, al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Associazione.
3. Quando cessa o decade il Comitato Direttivo cessano o decadono automaticamente anche tutte le cariche interne, salvo quanto definito all'articolo 41.

Art. 38 Attribuzioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo definisce gli indirizzi strategici, assicura la coerenza delle attività con le finalità dell'Associazione, coordina le principali decisioni organizzative e può adottare regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi e operativi non previsti dal presente Statuto. I regolamenti interni non possono essere in contrasto con quanto definito dallo Statuto e dalle norme vigenti.
2. Compete al Comitato Direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - c) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e comunque il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno di riferimento;



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAINSIEME APS - Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

- e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato adottati dal Presidente o dal Vicepresidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio;
- i) stipulare convenzioni, accordi e protocolli di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché deliberare la stipula di contratti professionali o di collaborazione;
- l) determinare, nel rispetto della normativa vigente, i compensi, i rimborsi spese e le condizioni economiche relativi a rapporti di lavoro, collaborazione o incarichi professionali;
- m) all'occorrenza, attribuire deleghe operative ai suoi componenti.

Restano di competenza del Presidente e del Vicepresidente (ciascuno disgiuntamente) tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e degli indirizzi deliberati dal Comitato Direttivo

Art. 39 Aree tematiche e responsabilità interne

1. Il Comitato Direttivo opera assicurando al proprio interno competenze adeguate in diversi ambiti di rilevanza per le attività dell'Associazione, tra le quali:
 - organizzazione complessiva e soluzioni digitali;
 - aspetti legali e tutela dei dati;
 - aspetti finanziari e contabili;
 - area sanitaria e sociosanitaria, inclusa la formazione degli operatori;
 - rapporti con istituzioni e altre associazioni;
 - promozione e diffusione dell'iniziativa.
2. Il Comitato Direttivo può attribuire ai propri membri responsabilità specifiche in uno o più di tali ambiti, in funzione delle competenze personali e delle esigenze dell'Associazione.
3. Gli ambiti possono essere aggiornati o ridefiniti con deliberazione del Comitato Direttivo, in base all'evoluzione delle attività associative.

Art. 40 Dimissioni e continuità operativa

1. Le dimissioni di uno o più componenti del Comitato Direttivo, incluso il Presidente o il Vicepresidente, non comportano la decadenza dell'intero Comitato.
2. Il Comitato Direttivo continua a operare regolarmente anche con un numero ridotto di componenti, purché il totale non scenda al di sotto di quattro membri.
3. In caso di dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente, il Comitato Direttivo provvede, fra i propri membri, alla nomina della nuova carica nella prima riunione utile.

Art. 41 Decadenza del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo decade automaticamente solo se, a seguito di dimissioni o altra causa, il numero dei suoi componenti diviene inferiore a quattro.
2. In caso di decadenza, i membri, con le relative cariche, restano in carica in regime di prorogatio fino all'insediamento del nuovo Comitato. Durante questo periodo, possono



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARInsieme APS - Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indilazionabili necessari a evitare danni all'Associazione.

3. In tal caso, l'Assemblea degli associati deve essere convocata entro trenta giorni per eleggere un nuovo Comitato Direttivo.

Art. 42 Riunioni e modalità di convocazione

1. Il Comitato Direttivo si riunisce in presenza oppure in videoconferenza o tramite altri strumenti telematici che garantiscano identificazione, partecipazione attiva e diritto di voto.
2. Le riunioni telematiche hanno piena validità e producono gli stessi effetti delle riunioni in presenza.
3. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti.
4. La convocazione avviene tramite comunicazione scritta (anche per posta elettronica o altro mezzo telematico) inviata almeno cinque giorni di calendario prima della data fissata, salvo casi di urgenza motivata in cui è ammesso un preavviso minimo di ventiquattro ore.
5. La comunicazione deve indicare: la data e l'ora della riunione, la modalità (in presenza / telematica), l'Ordine del Giorno.
6. Le formalità di convocazione non sono necessarie quando siano presenti tutti i componenti del Comitato Direttivo e nessuno si opponga alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

Art. 43 Deliberazioni

1. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti.
2. Il Comitato Direttivo delibera con la maggioranza dei voti espressi dai presenti.
3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 44 Verbalizzazione

1. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante designato dal Presidente.
2. I verbali sono conservati nel libro dei verbali del Comitato Direttivo, in formato digitale.

Titolo VIII - Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 45 Ruolo e responsabilità

1. Il Presidente ed il Vicepresidente hanno, disgiuntamente, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, garantiscono la continuità della gestione ed esercitano il coordinamento esecutivo delle attività.
2. Essi esercitano, ciascuno disgiuntamente, le seguenti funzioni:
 - a) compiono tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - b) coordinano il funzionamento degli organi sociali e vigilano sulla coerenza delle attività con gli scopi istituzionali;
 - c) curano il coordinamento operativo delle attività, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Comitato Direttivo;
 - d) sovrintendono all'organizzazione dei servizi, al funzionamento delle strutture e al lavoro di volontari e collaboratori, assicurando un efficace raccordo con istituzioni ed enti partner;

Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARInsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

- e) esercitano una supervisione trasversale sulle diverse aree di attività (organizzazione, aspetti legali, aspetti finanziari, area sociosanitaria e formativa, collaborazioni istituzionali, comunicazione e promozione, etc.), favorendo coerenza e coordinamento tra i responsabili;
 - f) hanno tutti i poteri per compiere operazioni bancarie e finanziarie necessarie al perseguimento degli scopi associativi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti, l'utilizzo di strumenti di pagamento; l'accesso ai servizi di home banking; la sottoscrizione di contratti bancari e finanziari nonché il rilascio delle relative firme; l'esecuzione di incassi da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica o giuridica rilasciando quietanze; l'effettuazione di pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti, collaboratori e professionisti.
 - g) sottoscrivono domande di contributo, progetti, convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici e privati;
 - h) sottoscrivono contratti di assunzione, variazioni contrattuali e licenziamenti, nonché contratti per incarichi professionali e di collaborazione di qualsiasi natura, previa delibera del Comitato Direttivo;
 - i) eseguono le delibere del Comitato Direttivo anche per la straordinaria amministrazione, previa autorizzazione dell'organo stesso;
3. In caso di urgenza possono adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
4. Il metodo di lavoro è condiviso e collaborativo, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Art. 46 Cessazione anticipata dalla carica

1. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente o del Vicepresidente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40.

Titolo IX - Libri sociali

Art. 47 Libri sociali

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:
- a) Libro degli associati, contenente l'elenco aggiornato degli associati;
 - b) Libro dei verbali dell'Assemblea;
 - c) Libro dei verbali del Comitato Direttivo;
 - d) Registro dei volontari, contenente i nominativi dei volontari che prestano attività in modo continuativo nell'Associazione, come previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
2. I libri sociali sono tenuti in formato digitale.

Art. 48 Aggiornamento dei libri sociali

1. Il Libro degli associati è aggiornato senza ritardo ogni volta che interviene una variazione nella compagine associativa, quali ammissioni, recessi, esclusioni o modifiche rilevanti dei dati degli associati.
2. La situazione aggiornata del Libro degli associati è comunicata annualmente al RUNTS nei termini di legge.

Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARInsieme APS - Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

3. Il Registro dei Volontari riflette in ogni momento la composizione effettiva dei volontari attivi ed è aggiornato ogni volta che un volontario inizia o termina l'attività in modo continuativo all'interno dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Art. 49 Accesso ai libri sociali

1. Gli associati hanno diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta al Comitato Direttivo, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento interno.

Titolo X - Organo di controllo

Art. 50 Istituzione

1. Qualora sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo o richiesto dalla normativa vigente, su proposta del Comitato Direttivo, l'Assemblea può deliberare l'istituzione di un Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Art. 51 Attribuzioni dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, ove istituito:
- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni;
 - b) monitora l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;
 - c) esamina il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, formulando eventuali osservazioni da sottoporre all'Assemblea;
 - d) esercita le funzioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - e) può essere monocratico o collegiale, secondo la deliberazione dell'Assemblea;
 - f) è nominato dall'Assemblea, che stabilisce l'eventuale compenso.
2. Le sue funzioni si svolgono senza interferire con le attività operative e nel rispetto dell'autonomia degli organi associativi.

Art. 52 Durata della carica

1. L'Organo di Controllo, ove istituito, rimane in carica per la stessa durata del Comitato Direttivo, salvo diversa decisione dell'Assemblea.
2. In ogni caso, i componenti dell'Organo di Controllo restano in carica fino alla nomina dei successori, anche nell'eventualità di decadenza anticipata del Comitato Direttivo.

Art. 53 Requisiti per i membri dell'Organo di Controllo

1. Possono essere nominati nell'Organo di Controllo soggetti:
- a) dotati di comprovata competenza ed esperienza in ambito amministrativo, contabile, giuridico o di revisione;
 - b) in possesso, nei casi previsti dalla normativa, dei requisiti professionali richiesti dall'art. 2397 del Codice Civile (revisori legali, commercialisti, consulenti del lavoro o avvocati).

Art. 54 Incompatibilità

1. Non possono far parte dell'Organo di Controllo:
- a) i membri del Comitato Direttivo;



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARInsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

- b) i coniugi, parenti e affini fino al secondo grado dei membri del Comitato Direttivo;
- c) persone che ricoprono incarichi operativi o gestionali nell'Associazione;
- d) soggetti in conflitto di interesse rispetto all'Associazione.

Art. 55 Relazione annuale

1. L'Organo di Controllo, ove istituito, presenta all'Assemblea una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati della propria vigilanza.

Titolo XI - Incompatibilità e conflitti di interesse

Art. 56 Principio generale

1. Per garantire trasparenza, correttezza e imparzialità nelle decisioni, tutti gli organi dell'Associazione operano evitando situazioni di conflitto di interesse, reale o potenziale.

Art. 57 Incompatibilità

1. Non possono far parte del Comitato Direttivo, né ricoprire cariche interne:
 - a) persone interdette, inabilite o condannate per reati che comportano l'incapacità a ricoprire cariche in enti non-profit;
 - b) soggetti che si trovino in situazioni che rendano oggettivamente impossibile o incompatibile la partecipazione alla vita associativa.
2. Non costituisce di per sé incompatibilità l'appartenenza a enti o organizzazioni (profit o non-profit) che collaborano con l'Associazione, anche qualora tali enti possano fornire servizi utili all'Associazione.

Art. 58 Conflitto di interesse

1. In ogni caso, si considera in conflitto di interesse il componente dell'Assemblea o del Comitato Direttivo che:
 - a) appartenga a un ente coinvolto nella questione trattata;
 - b) ricopra ruoli professionali in soggetti che possano beneficiare della deliberazione;
 - c) abbia un interesse personale, economico o professionale connesso alla questione.
2. Il componente in conflitto deve astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione. L'astensione è dichiarata e riportata a verbale.

Art. 59 Collaborazioni esterne

1. Collaborazioni con centri sanitari e sociosanitari, professionisti, strutture private o enti in cui membri del Comitato Direttivo rivestono ruoli professionali sono ammesse, purché:
 - a) siano approvate dal Comitato Direttivo senza la partecipazione dell'eventuale interessato,
 - b) risultino coerenti con le finalità dell'Associazione,
 - c) non generino condizionamenti o vantaggi indebitamente privilegiati.

Art. 60 Trasparenza

1. Ogni titolare di incarichi associativi ha l'obbligo di segnalare preventivamente al Comitato Direttivo: a) potenziali conflitti di interesse e b) ruoli professionali o dirigenziali in enti che possano collaborare con l'Associazione.



2. Il Comitato valuta la situazione e adotta le misure opportune per garantire imparzialità e correttezza.

Art. 61 Registro delle dichiarazioni

1. Il Comitato Direttivo tiene un registro delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse rese dai membri degli organi sociali al momento della nomina o del rinnovo dell'incarico.
2. Eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, emerse in relazione a specifiche deliberazioni sono dichiarate tempestivamente dall'interessato e gestite in sede di riunione, con annotazione nel relativo verbale.

Titolo XII - Associati Fondatori e Comitato di Indirizzo

Art. 62 Associati Fondatori

1. Sono associati Fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e ne hanno definito le finalità originarie.
2. Il loro ruolo è riconosciuto quale garanzia di continuità della missione, dei valori e dell'identità dell'Associazione.
3. Essi sono associati a tutti gli effetti e possono candidarsi e ricoprire cariche associative.

Art. 63 Comitato di Indirizzo

1. È istituito in modo permanente un Comitato di Indirizzo, organismo consultivo dell'Associazione con funzione di presidio della missione sociale e della continuità strategica.
2. Il Comitato di Indirizzo è composto da:
 - a) gli associati Fondatori, che ne fanno parte di diritto e senza limiti di mandato;
 - b) eventuali altre persone di comprovata esperienza, nominate dal Comitato Direttivo, qualora ritenuto opportuno.
3. La partecipazione al Comitato di Indirizzo non comporta alcun potere decisionale o gestionale e non attribuisce diritti ulteriori rispetto agli altri associati.
4. Il Comitato di Indirizzo svolge esclusivamente funzioni consultive.

Art. 64 Funzioni del Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo, quale organo consultivo permanente, svolge funzioni propositive e di presidio strategico, contribuendo attivamente allo sviluppo dell'Associazione.
2. In particolare, il Comitato di Indirizzo:
 - a) formula autonomamente, almeno una volta l'anno, un documento di indirizzo contenente analisi, proposte e raccomandazioni strategiche riguardanti la missione, l'evoluzione dei servizi, le priorità sociali emergenti e le opportunità di sviluppo;
 - b) segnala al Comitato Direttivo esigenze, criticità e opportunità rilevanti per il miglioramento dei servizi, per l'innovazione sociale e per la sostenibilità dell'Associazione;
 - c) propone iniziative, progetti e collaborazioni coerenti con la missione sociale e con le finalità statutarie;
 - d) contribuisce alla valutazione periodica dell'impatto sociale delle attività dell'Associazione e formula raccomandazioni per il loro miglioramento;



**Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAIinsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza**

- e) esprime pareri, proposte e raccomandazioni, non vincolanti, su temi di rilevanza strategica, tra cui:
- missione e visione dell'Associazione;
 - sviluppo dei servizi e delle attività;
 - collaborazioni istituzionali e partenariati;
 - sostenibilità economica e progettuale;
 - modifiche statutarie o regolamentari;
 - piani strategici di medio e lungo periodo.
- f) partecipa, su invito, ai momenti dell'Associazione dedicati alla programmazione, alla valutazione o alla rendicontazione sociale.
3. Il Comitato Direttivo può richiedere formalmente il parere del Comitato di Indirizzo su specifiche questioni.
4. Il parere non è vincolante, salvo diversi casi previsti da un eventuale regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 65 Durata e decadenza dei membri associati Fondatori

1. Gli associati Fondatori fanno parte di diritto del Comitato di Indirizzo e mantengono tale ruolo salvo: a) dimissioni volontarie, b) perdita della qualifica di associato, c) gravi e documentate violazioni dei principi fondamentali dell'Associazione.

Art. 66 Durata e decadenza dei membri non Fondatori

1. I membri del Comitato di Indirizzo diversi dai associati Fondatori restano in carica tre anni, rinnovabili. Essi decadono per:
- a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca da parte del Comitato Direttivo;
 - d) perdita dei requisiti di onorabilità o violazioni dei valori fondamentali dell'Associazione

Art. 67 Principio di non interferenza

1. Il Comitato di Indirizzo opera nel pieno rispetto dell'autonomia degli organi sociali e non interferisce con le loro competenze, deliberazioni e responsabilità operative.

Titolo XIII - Quote associative

Art. 68 Quote associative

1. L'Associazione prevede il versamento di una quota associativa annuale da parte degli associati, persone fisiche o enti non-profit, stabilita annualmente dal Comitato Direttivo.
2. Per il primo anno, la quota associativa per gli associati è definita come segue:
- a) associati persone fisiche: venticinque (25,00) euro annui,
 - b) associati enti e organizzazioni non-profit: cento (100,00) euro annui.
3. La quota associativa ha validità per l'anno solare in corso, indipendentemente dalla data del versamento, e non è frazionabile né rimborsabile.
4. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile, è finalizzata esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione e non costituisce in alcun modo corrispettivo per servizi.

Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAINSIEME APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

5. Gli associati possono effettuare erogazioni liberali aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale, senza che ciò comporti il mutamento della loro qualifica né conferisca diritti ulteriori.

Art. 69 Sostenitori

1. Persone fisiche o giuridiche possono sostenere l'Associazione mediante contributi economici, erogazioni liberali, collaborazioni o altre forme di supporto.
2. La qualifica di sostenitore non comporta l'acquisizione della qualità di associato e non attribuisce diritti amministrativi o partecipativi nell'Associazione.
3. Le modalità di collaborazione con i sostenitori sono disciplinate dal Comitato Direttivo.

Art. 70 Esenzioni e riduzioni

1. Il Comitato Direttivo può deliberare esenzioni o riduzioni, totali o parziali, della quota associativa, in favore di associati che si trovino in situazioni di particolare fragilità economica, sociale o sanitaria, nel rispetto dei principi solidaristici dell'Associazione e compatibilmente con le disponibilità economiche e finanziarie risultanti dal bilancio.
2. L'esenzione o la riduzione non comporta perdita dei diritti sociali dell'associato.

Art. 71 Assenza di lucro

1. Le quote associative non generano alcun vantaggio patrimoniale per gli associati. Ogni somma versata viene integralmente destinata alla gestione e allo sviluppo delle attività istituzionali dell'Associazione, alla formazione dei volontari e all'attuazione dei servizi di supporto ai beneficiari.
2. Eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti nelle attività dell'Associazione.

Titolo XIV - Contributi per i servizi erogati

Art. 72 Contributi per i servizi erogati

1. L'Associazione può richiedere ai beneficiari dei propri servizi il pagamento di un contributo economico calmierato, finalizzato esclusivamente alla copertura dei costi necessari allo svolgimento del servizio erogato.
2. Il Comitato Direttivo definisce annualmente: la tipologia dei servizi erogati, i relativi contributi economici ed eventuali esenzioni o agevolazioni, secondo criteri di equità e trasparenza.
3. I contributi richiesti ai beneficiari dei servizi non costituiscono corrispettivo commerciale ma concorrono esclusivamente alla copertura delle spese sostenute per l'erogazione del servizio, nel rispetto dell'art. 79 del Codice del Terzo Settore.

Art. 73 Contributi calmierati

1. I contributi richiesti sono proporzionati ai costi sostenuti dall'Associazione e non costituiscono remunerazione professionale né attività commerciale.
2. Ogni somma viene destinata unicamente allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 74 Servizi speciali

1. Per servizi con costi elevati, il Comitato Direttivo può stabilire contributi specifici, sempre trasparenti e commisurati ai costi effettivi.



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAlsieme APS - Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

Art. 75 Esenzioni e agevolazioni

1. Compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Associazione, il Comitato Direttivo individua annualmente categorie di assistiti che, in ragione della loro condizione economica o sociale, possono beneficiare di contributi ridotti o esenzioni.

Art. 76 Contributi di sponsor e sostenitori istituzionali

1. L'Associazione può ricevere contributi, donazioni o sponsorizzazioni da enti, fondazioni, aziende e soggetti privati, senza contropartite commerciali e nel rispetto della propria autonomia e finalità solidaristica.
2. I contributi degli sponsor e sostenitori possono essere utilizzati per:
 - a) supportare l'operatività dell'Associazione,
 - b) ridurre il costo dei servizi per gli utenti,
 - c) sostenere categorie particolarmente fragili,
 - d) finanziare progetti di formazione, ricerca, innovazione e sperimentazione,
 - e) sostenere le attività di formazione dei volontari e degli operatori,
 - f) sviluppare iniziative speciali coerenti con le finalità dell'Associazione.
3. Tali contributi non generano profitto e vengono impiegati esclusivamente per il miglioramento dei servizi e lo sviluppo delle attività istituzionali.
4. Tali contributi non prevedono obblighi di pubblicità o esposizione del marchio dello sponsor, salvo forme di ringraziamento istituzionale non assimilabili a prestazioni commerciali.

Titolo XV - Volontari, associati, collaboratori e compensi

Art. 77 Apporto di associati, volontari e collaboratori

1. L'Associazione si avvale dell'attività gratuita degli associati e dei volontari e, ove necessario, di collaboratori professionali esterni, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza e assenza di lucro.

Art. 78 Gratuità delle cariche associative

1. Lo svolgimento di incarichi associativi è gratuito. Ai soggetti interessati è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per attività svolte nell'interesse dell'Associazione, secondo criteri stabiliti dal Comitato Direttivo.
2. Non sono ammessi compensi per la partecipazione agli organi associativi.
3. Nessun componente degli organi sociali può ricevere compensi per l'esercizio delle funzioni associative, salvo compensi per attività professionali distinte e aggiuntive, come previsto dal presente titolo.

Art. 79 Volontari

1. I volontari prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. È previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, che siano documentate e autorizzate preventivamente, nel rispetto dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
3. L'Associazione non può in alcun modo corrispondere compensi o rimborsi forfettari ai volontari per l'attività di volontariato.



Art. 80 Associati o volontari che svolgono attività professionali

1. Un associato o volontario che svolga, in favore dell'Associazione, attività professionali, tecniche, organizzative, gestionali o di supporto operativo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistenza di prossimità, attività sociosanitarie, consulenze professionali, gestione del sito e degli strumenti digitali, segreteria organizzativa, comunicazione, promozione e formazione) può essere regolarmente incaricato con contratto professionale e può ricevere compensi per la prestazione professionale, purché l'attività sia distinta da quella volontaria, e l'associato non partecipi alle decisioni che riguardano il suo incarico.

Art. 81 Collaboratori professionali esterni

1. L'Associazione può avvalersi di:
 - a) operatori sociosanitari, assistenti sociali, educatori, psicologi, formatori;
 - b) collaboratori per le attività di gestione ordinaria, organizzativa e di supporto operativo;
 - c) altri professionisti necessari alla erogazione dei servizi o all'attuazione delle iniziative dell'Associazione.
2. Tali figure possono essere coinvolte tramite contratti di lavoro subordinato, collaborazioni professionali o altre forme di rapporto previste dalla normativa vigente.
3. I compensi corrisposti devono essere proporzionati alle attività svolte e commisurati ai costi del servizio,

Art. 82 Chiarezza e trasparenza

1. Il Comitato Direttivo stabilisce annualmente:
 - a) criteri per il rimborso spese,
 - b) parametri dei compensi professionali,
 - c) limiti massimi di incarico e spesa,
 - d) modalità di autorizzazione.
2. Tutti i rapporti economici devono essere: formalizzati e tracciati, deliberati dal Comitato Direttivo e riportati nei rendiconti annuali.

Titolo XVI - Erogazione dei servizi tramite convenzioni e criteri di costo

Art. 83 Criteri di determinazione dei costi dei servizi convenzionati

1. L'Associazione può erogare parte dei propri servizi anche tramite convenzioni o accordi di collaborazione con:
 - a) altre associazioni ed enti del Terzo Settore;
 - b) cooperative sociali e organizzazioni non-profit;
 - c) enti e soggetti operanti nel settore privato, quando ciò sia necessario per la natura specialistica del servizio, in particolare per attività di tipo sanitario, sociosanitario o per prestazioni tecniche che l'Associazione non è abilitata a svolgere direttamente.
2. Tali convenzioni non perseguono finalità di lucro, devono sempre essere coerenti con i principi e le finalità solidaristiche dell'Associazione e non comportano alcuna rinuncia all'autonomia decisionale dell'Associazione.

Art. 84 Criteri di determinazione dei costi dei servizi convenzionati



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARInsieme APS - Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

1. I costi dei servizi erogati tramite soggetti esterni devono essere:
 - a) trasparenti, equi e proporzionati ai costi reali sostenuti dai soggetti erogatori,
 - b) privi di margini di profitto per l'Associazione,
 - c) determinati secondo criteri approvati dal Comitato Direttivo,
 - d) comunicati chiaramente agli assistiti.
2. Il contributo richiesto agli utenti per i servizi convenzionati:
 - a) deve essere calmierato;
 - b) può essere ridotto grazie al contributo di sponsor o sostenitori istituzionali;
 - c) può essere oggetto di esenzioni o agevolazioni deliberate annualmente dal Comitato Direttivo, secondo criteri di equità e alle condizioni di fragilità, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Associazione.

Art. 85 Trasparenza, controllo e tutela degli assistiti

1. L'Associazione assicura che:
 - a) le condizioni economiche delle convenzioni siano pubbliche e accessibili;
 - b) i partner esterni non esercitino alcuna forma di condizionamento o ingerenza sulle decisioni dell'Associazione;
 - c) le convenzioni siano periodicamente valutate dal Comitato Direttivo in termini di efficacia, qualità del servizio e sostenibilità economica;

Art. 86 Coerenza con le finalità dell'Associazione

1. Ogni convenzione deve essere:
 - a) deliberata dal Comitato Direttivo,
 - b) coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione,
 - c) idonea a integrare e non sostituire l'azione dei servizi pubblici,
 - d) rispettosa dei principi di trasparenza, proporzionalità ed equità nei confronti di tutti gli assistiti.

Titolo XVII - Risorse economiche dell'Associazione

Art. 87 Natura delle risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative annuali, versate dagli associati;
 - b) contributi per i servizi erogati e per le attività di supporto, formazione e accompagnamento, stabiliti secondo criteri trasparenti e calmierati;
 - c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti, sia da parte di persone fisiche sia di enti e organizzazioni;
 - d) contributi di sponsor e di sostenitori istituzionali, senza contropartite commerciali e nel rispetto dell'autonomia dell'Associazione;
 - e) contributi di enti pubblici, fondazioni, bandi, istituzioni nazionali e locali, a sostegno di specifici progetti o attività;
 - f) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali, nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore e sempre nel rispetto delle finalità istituzionali;
 - g) rimborso spese derivante da convenzioni, accordi o collaborazioni con enti pubblici o privati;



Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAIinsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

- h) contributi derivanti dalla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo la normativa vigente;
 - i) contributi, finanziamenti e risorse derivanti da progetti di ricerca, sperimentazione e innovazione sociale, realizzati anche in collaborazione con enti pubblici, università, fondazioni o altri soggetti del Terzo Settore;
 - j) qualsiasi altra entrata ammessa dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale.
2. Le stesse concorrono alla formazione del patrimonio dell'ente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis.

Art. 88 Donazioni, contributi volontari e prestiti infruttiferi

1. L'Associazione può ricevere donazioni, erogazioni liberali e contributi volontari da parte di qualsiasi soggetto, incluse le persone fisiche, gli enti, gli associati e i membri del Comitato Direttivo.

Tali contributi:

- a) non attribuiscono diritti di voto aggiuntivi, incarichi o privilegi;
 - b) non possono in alcun modo condizionare le decisioni dell'Associazione;
 - c) vengono destinati esclusivamente allo sviluppo delle attività istituzionali.
2. L'Associazione può inoltre ricevere prestiti infruttiferi da associati o soggetti terzi. Tali prestiti:
- a) non producono interessi né vantaggi economici per il prestatore;
 - b) sono formalizzati per iscritto, che definisce l'importo, la durata e le modalità di restituzione;
 - c) non attribuiscono alcuna forma di influenza sulle decisioni dell'Associazione;
 - d) sono gestiti con criteri di completa tracciabilità e trasparenza.
 - e) possono essere restituiti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione e, in caso di scioglimento, prima della devoluzione del patrimonio residuo.
3. Tutte le donazioni, erogazioni, contributi volontari e prestiti infruttiferi sono registrati nella contabilità dell'Associazione e inseriti nel bilancio annuale.

Art. 89 Assenza di lucro e destinazione delle risorse

1. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve a associati, amministratori, collaboratori o dipendenti.
2. Eventuali avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti a favore:
- a) delle attività istituzionali,
 - b) dello sviluppo dei servizi,
 - c) della formazione dei volontari e degli operatori,
 - d) dei progetti sociali e di ricerca dell'Associazione.

Art. 90 Gestione economica e trasparenza

1. La gestione economica dell'Associazione è: trasparente e tracciabile, coerente con le finalità sociali, sottoposta alla supervisione del Comitato Direttivo.
2. Il bilancio annuale è redatto secondo la normativa del Terzo Settore e approvato dall'Assemblea degli associati.

Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARInsieme APS - Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

3. Il Comitato Direttivo definisce ogni anno: i criteri di utilizzo delle risorse e limiti di spesa, le priorità di investimento ed i parametri per la valutazione economica delle convenzioni e dei progetti.

Art. 91 Autonomia e indipendenza

1. Le risorse economiche provenienti da sponsor, enti pubblici o soggetti privati:
 - a) non possono in alcun modo condizionare le decisioni dell'Associazione,
 - b) non attribuiscono diritti di voto né accesso agli organi sociali,
 - c) non consentono di interferire con l'autonomia dell'Associazione né di ingerirsi nella gestione, nell'organizzazione e nelle modalità operative di erogazione dei servizi.
2. Qualunque persona -inclusi gli associati, gli associati fondatori e i membri del Comitato Direttivo- può effettuare donazioni, erogazioni liberali o prestiti infruttiferi all'Associazione, fermo restando che tali contributi non attribuiscono alcun diritto ulteriore né influenzano la governance dell'Associazione.

Titolo XVIII - Tipologie di servizi e limiti delle attività dell'Associazione

Art. 92 Principi generali sull'erogazione dei servizi

1. L'Associazione eroga servizi di prossimità, supporto leggero, accompagnamento e utilità sociale, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e senza svolgere direttamente attività riservate a professioni regolamentate o a soggetti muniti di specifica abilitazione o autorizzazione.

Art. 93 Servizi erogati e destinatari degli stessi

1. L'Associazione svolge attività rivolte principalmente a persone anziane e/o fragili e/o in condizioni di difficoltà, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal Codice del Terzo Settore.
2. I servizi sono organizzati in modo complementare e sinergico rispetto a quelli offerti dalle istituzioni pubbliche e non ne sostituiscono le competenze né le responsabilità.

Art. 94 Tipologie di servizi erogabili direttamente dall'Associazione

1. L'Associazione può erogare direttamente, tramite associati, volontari, collaboratori o operatori incaricati, o collaborazioni con altre associazioni i seguenti servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) supporto leggero alla persona (compagnia, monitoraggio del benessere, supporto alla quotidianità non sanitaria);
 - b) attività di prossimità (telefonate, visite di cortesia, supporto digitale, informazione e orientamento ai servizi pubblici);
 - c) attività sociali, ricreative o relazionali, finalizzate al benessere e alla riduzione dell'isolamento;
 - d) accompagnamento non sanitario (commissioni, spostamenti brevi, attività pratiche compatibili con la sicurezza degli operatori);
 - e) supporto amministrativo o digitale (aiuto nell'uso di strumenti digitali, prenotazioni, contatti con servizi sanitari o sociali);
 - f) attività formative rivolte a volontari, caregiver, operatori e cittadini;

Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARAIinsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

- g) attività di ricerca, sperimentazione e innovazione sociale sulle tematiche della fragilità, prossimità, domiciliarità e prevenzione.
2. Tali servizi non comprendono attività di tipo sanitario o tecnico che richiedano abilitazioni specifiche.

Art. 95 Servizi sanitari o sociosanitari erogati tramite enti esterni

1. Per prestazioni di natura sanitaria, sociosanitaria, infermieristica o specialistica che l'Associazione non è abilitata a svolgere direttamente, l'Associazione può avvalersi di:
- enti del Terzo Settore,
 - cooperative sociali,
 - strutture sanitarie e sociosanitarie autorizzate,
 - professionisti qualificati,
 - organizzazioni private operanti nel settore sanitario e sociosanitario.
2. Tali servizi sono erogati tramite convenzioni, secondo quanto previsto dal Titolo XVI.
3. L'Associazione svolge un ruolo di coordinamento, orientamento e facilitazione, senza sostituirsi alle competenze professionali esterne.

Art. 96 Modalità di pagamento dei servizi erogati da soggetti esterni

1. Per i servizi forniti da enti, professionisti o organizzazioni esterne convenzionate, il pagamento avviene direttamente tra l'assistito (o i suoi familiari) e il soggetto erogatore del servizio.
2. L'Associazione:
- a) non intermedia somme destinate ai fornitori esterni;
 - b) non applica ricarichi, margini economici o percentuali aggiuntive rispetto al costo del servizio;
 - c) svolge esclusivamente funzioni di coordinamento, orientamento e facilitazione;
 - d) garantisce trasparenza sulle condizioni economiche definite con gli enti convenzionati.
3. Eventuali contributi richiesti dall'Associazione riguardano solo i costi delle attività organizzative, di supporto, di accompagnamento e di facilitazione svolte dall'Associazione stessa nel rapporto fra il soggetto esterno ed il beneficiario del servizio.



Art. 97 Limiti delle attività dell'Associazione

1. L'Associazione:
- a) non svolge prestazioni sanitarie o infermieristiche (ad esempio: prelievi, medicazioni, somministrazioni complesse, trattamenti diagnostici o terapeutici);
 - b) non svolge attività soggette a licenze, autorizzazioni o iscrizioni ad albi professionali, né attività che rientrano nelle competenze esclusive di professioni sanitarie, sociosanitarie, educative o tecniche.
 - c) non svolge attività commerciali se non nei limiti delle attività secondarie e strumentali consentite dal Codice del Terzo Settore;
 - d) non si sostituisce ai servizi sanitari, sociali o sociosanitari pubblici, ma opera in modo complementare;

Art. 98 Qualità, sicurezza e tutela degli assistiti

1. I servizi sono organizzati e svolti garantendo:

- a) tutela della salute e della sicurezza degli assistiti e degli operatori;
 - b) procedure interne di formazione, supervisione e monitoraggio;
 - c) rispetto della privacy e della riservatezza;
 - d) criteri di equità e non discriminazione;
 - e) trasparenza nelle modalità di accesso e nei costi.
2. Il Comitato Direttivo definisce linee guida, protocolli operativi e criteri di qualità per ciascuna tipologia di servizio.

Titolo XIX - Assicurazione dei volontari, dei collaboratori e dei soggetti convenzionati

Art. 99 Principi generali in materia di assicurazione

1. L'Associazione garantisce adeguate coperture assicurative per i volontari e per gli eventuali collaboratori che operano direttamente per essa, in conformità alla normativa vigente e alla natura delle attività svolte.
2. Restando l'Associazione estranea ai relativi rapporti assicurativi e a ogni responsabilità connessa, i soggetti esterni convenzionati, inclusi professionisti, persone fisiche e organizzazioni, operano sulla base delle proprie coperture assicurative obbligatorie e professionali, rispondendo in via esclusiva dell'attività svolta.

Art. 100 Assicurazione dei volontari

1. L'Associazione assicura tutti i volontari iscritti nel relativo registro contro: infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività e responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore.
2. L'attività di volontariato può iniziare solo dopo l'attivazione della copertura assicurativa.

Art. 101 Assicurazione dei collaboratori dell'Associazione

1. I collaboratori che operano direttamente per l'Associazione (con incarichi retribuiti o occasionali) sono tutelati mediante:
 - a) polizze assicurative attivate dall'Associazione, oppure
 - b) le coperture obbligatorie previste dalla normativa vigente (es. INAIL, RC professionale per attività soggette a responsabilità tecnica), proporzionate alla tipologia di attività svolta.
in relazione alla tipologia di attività svolta e ai rischi connessi.
2. Le condizioni assicurative sono definite dal Comitato Direttivo sulla base delle esigenze operative e delle normative vigenti.

Art. 102 Obblighi assicurativi dei professionisti esterni e dei soggetti convenzionati

1. I professionisti esterni che collaborano con l'Associazione, nonché le organizzazioni pubbliche o private operanti in convenzione, sono tenuti a essere in possesso di adeguata copertura assicurativa ove richiesta dalla normativa vigente o dalla natura delle prestazioni rese, coerente con le attività svolte.
2. In particolare, essi devono disporre -ove applicabile- di:
 - a) responsabilità civile professionale per l'attività svolta,
 - b) eventuali altre coperture obbligatorie per legge (es. professioni sanitarie),
 - c) assicurazione per eventuali rischi specifici connessi alla prestazione.

Statuto della Associazione di Promozione Sociale
SARInsieme APS – Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza

3. I professionisti esterni ed i soggetti convenzionati devono fornire all'Associazione copia della propria polizza assicurativa in corso di validità, ove prevista, prima dell'avvio delle attività.

Art. 103 Responsabilità dei soggetti convenzionati

1. Nell'ambito di servizi erogati tramite convenzione, il soggetto esterno erogante:
 - a) risponde in via esclusiva della responsabilità professionale relativa alle prestazioni fornite;
 - b) garantisce il possesso delle coperture assicurative previste, ove richieste dalla normativa vigente o dalla natura delle prestazioni rese;
 - c) manleva l'Associazione da ogni responsabilità, ivi comprese quelle sanitarie, professionali e tecniche connesse alle prestazioni erogate;
 - d) opera in autonomia professionale nel rispetto degli standard normativi applicabili.
2. L'Associazione svolge esclusivamente funzioni di coordinamento, informazione e facilitazione, senza ingerirsi nell'esercizio delle prestazioni professionali.
3. L'Associazione non assume le responsabilità professionali, sanitarie o tecniche proprie del soggetto erogatore del servizio, fatti salvi gli obblighi inderogabili previsti dalla legge.

Titolo XX - Bilanci

Art. 104 Bilancio annuale

1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Comitato Direttivo redige annualmente il bilancio in conformità alle Linee guida ministeriali per gli Enti del Terzo Settore, e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo eventuali proroghe consentite dalla legge.

Art. 105 Contenuto del bilancio

1. Il bilancio comprende:
 - a) lo stato patrimoniale,
 - b) il rendiconto gestionale (entrate e uscite),
 - c) la relazione di missione, che illustra le attività svolte, i risultati raggiunti e le modalità di perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 106 Obbligo di trasparenza

1. Il bilancio approvato è:
 - a) conservato nei libri sociali dell'Associazione;
 - b) trasmesso al RUNTS nei termini di legge;
 - c) messo a disposizione degli associati, che possono prenderne visione secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.

Art. 107 Bilancio sociale

1. Quando l'Associazione superi i limiti dimensionali previsti dal Codice del Terzo Settore o quando il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, viene redatto e pubblicato il Bilancio Sociale, secondo le linee guida ministeriali.

Art. 108 Avanzi di gestione

1. Eventuali avanzi di gestione devono essere interamente utilizzati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e non possono in alcun modo essere distribuiti, neppure in forma indiretta, a associati, amministratori, collaboratori, lavoratori o soggetti terzi.

Titolo XXI - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 109 Delibera di scioglimento

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente Statuto e nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore.

Art. 110 Destinazione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, individuati dall'Assemblea, previo parere obbligatorio dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 111 Divieto di devoluzione agli associati

È in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione di beni agli associati, ai fondatori, ai componenti degli organi sociali o a lavoratori e collaboratori dell'Associazione, salvo che non abbiano natura di corrispettivo dovuto per servizi effettivamente prestati.

Titolo XXII - Rinvii normativi e gestione delle controversie

Art. 112 Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 113 Composizione delle controversie interne

1. Le controversie interne inerenti alla vita associativa, sorte tra associati, oppure tra associati e Associazione, e relative all'interpretazione o applicazione dello Statuto o dei regolamenti interni, sono rimesse preliminarmente alla valutazione del Comitato Direttivo, che tenta una conciliazione interna.
2. Restano escluse le controversie di natura esclusivamente personale o patrimoniale non connesse alla vita associativa.

Art. 114 Foro competente

1. Qualora la controversia non possa essere risolta in via interna, il foro esclusivamente competente è quello del luogo in cui l'Associazione ha la propria sede legale, salvo diversa competenza inderogabile prevista dalla legge.